

## NOTA STAMPA

### Rekeep S.p.A.:

- **Già impugnata innanzi alla Corte di Cassazione la Sentenza del Consiglio di Stato sul Provvedimento ANAC al fine di ottenerne l'integrale annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti;**
- **Dalla data della pubblicazione della Sentenza ad oggi l'interdizione non è ancora efficace, non risultando disposta l'annotazione da parte di ANAC nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.**

*Zola Predosa (Bologna), 10 gennaio 2019 – Rekeep S.p.A. ("Rekeep" o la "Società"), già Manutencoop Facility Management S.p.A., rende noto che, in relazione a quanto comunicato in data 15 novembre 2017 e 21 dicembre 2017, il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 27 dicembre 2018 n. 7271 (la "Sentenza"), ha accolto l'appello proposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC" o l'"Autorità") avverso la sentenza del TAR del Lazio, sede di Roma, ("TAR Lazio") del 21 dicembre 2017 n. 12527, che aveva annullato la Delibera ANAC n. 1106/2017 (di seguito anche il "Provvedimento"), adottata in data 25 ottobre 2017, depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Autorità in data 8 novembre 2017 e comunicata alla Società in data 10 novembre 2017.*

Come già precedentemente comunicato, il Provvedimento ANAC concludeva un procedimento avviato nel novembre 2016 a seguito di una segnalazione da parte dell'Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli. In particolare veniva contestata alla Società l'omissione, nella documentazione amministrativa richiesta nell'ambito di una gara bandita nel 2013, di una dichiarazione relativa all'assenza di precedenti penali a carico di uno dei procuratori della Società, **peraltro pienamente in possesso dei requisiti di legge, non avendo alcun precedente penale.**

Il suddetto Provvedimento comporta, oltre a una multa di Euro 10.000, l'interdizione di Rekeep S.p.A. dalla partecipazione a gare pubbliche per un periodo di 6 mesi a far data dall'annotazione, da parte di ANAC, nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. **Dalla data della pubblicazione della Sentenza ad oggi tale annotazione non risulta ancora disposta e pertanto l'interdizione non è ancora efficace.**

In ogni caso, il Provvedimento non avrebbe, comunque, effetti né sulla possibilità di Rekeep S.p.A. di partecipare a gare bandite da privati, né sull'esecuzione dei contratti in portafoglio.

La Società, anche sulla base di quanto condiviso con i propri legali, ed in continuità con la posizione da sempre tenuta in argomento, ritiene che la Sentenza, così come il Provvedimento ANAC, sia basata su presupposti di fatto e di diritto erronei ed inesistenti e che, comunque, il suddetto Provvedimento sia sproporzionato rispetto alla presunta infrazione che è stata contestata alla Società nel corso del procedimento.

In considerazione di ciò, Rekeep ha già conferito mandato ai propri legali di intraprendere ogni azione e/o rimedio, anche di natura giurisdizionale, a tutela dei propri diritti ed interessi.

**La Sentenza è quindi stata impugnata lo scorso 9 gennaio 2019 innanzi alla Corte di Cassazione al fine di ottenerne l'integrale annullamento.**

In particolare, Sentenza è stata impugnata per vizio di eccesso di potere giurisdizionale, per avere il Consiglio di Stato applicato una norma non esistente (di fatto creandone una nuova), in quanto l'articolo 38, co.1-ter del d.lgs. n. 163/2006, a cui si fa riferimento, disciplina la sola ipotesi di «*presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara*» e non, anche, la diversa fattispecie della omessa presentazione di dichiarazioni necessarie nelle procedure di gara, come nel caso di Rekeep.



**È stata inoltre proposta al Consiglio di Stato domanda di sospensione cautelare della Sentenza ai sensi dell'art. 111 cod. proc. amm..**

Peraltro, ad ulteriore dimostrazione della sproporzione del Provvedimento comminato, si sottolinea che in base alle successive e vigenti normative in materia di gare d'appalto, l'omissione di analoga documentazione amministrativa contestata dall'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon a Rekeep non costituirebbe oggi nemmeno una possibile infrazione ma sarebbe sanabile semplicemente attraverso il cosiddetto "soccorso istruttorio", ovvero attraverso la semplice richiesta da parte dell'Amministrazione Pubblica di una integrazione della documentazione incompleta.

La Società comunica, inoltre, che ogni atto e/o provvedimento eventualmente adottato da ANAC in conseguenza della Sentenza del Consiglio di Stato sarà oggetto di immediata impugnazione innanzi al TAR del Lazio e che ha già incaricato i propri legali di valutare la proposizione di ulteriori azioni difensive innanzi alle competenti autorità giurisdizionali europee (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e Corte di Giustizia dell'Unione Europea).

La Società provvederà ad informare tempestivamente il mercato dell'esito delle azioni giudiziarie intraprese.

**Per ulteriori informazioni:**

**Rekeep / Ufficio stampa**

Chiara Filippi

Ph. +39 051 3515195 / [cfilippi@rekeep.com](mailto:cfilippi@rekeep.com)

**Rekeep / Investor Relations**

Luca Buglione

Ph. +39 051 35 15 546 / [investor@rekeep.com](mailto:investor@rekeep.com)

**Image Building / Media Relations**

Alfredo Mele, Alessandro Zambetti

Ph. +39 02 89011300 / [rekeep@imagebuilding.it](mailto:rekeep@imagebuilding.it)

*This press release includes forward-looking statements within the meaning of the securities laws of certain applicable jurisdictions. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts contained in herein, including, without limitation, those regarding the Rekeep's plans, objectives, goals and targets. In certain instances, you can identify forward-looking statements by terminology such as "aim," "anticipate," "believe," "continue," "could," "estimate," "expect," "forecast," "guidance," "intend," "may," "plan," "potential," "predict," "projected," "should," or "will" or the negative of such terms or other comparable terminology. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. We caution you that forward-looking statements are not guarantees of future performance and are based on numerous assumptions and that actual results may differ materially from (and be more negative than) those made in, or suggested by, the forward-looking statements contained in this press release.*